

Allegato B)

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI CASSA**

TRA

Il **CONSORZIO LE VALLI** con sede in _____,
Via _____ C.F. _____, P.IVA _____,
rappresentato dal _____ nato a _____
il _____, che interviene in questo atto nella sua qualità
di _____ del Consorzio, giusto decreto del Presidente prot.
n. ____ in data _____ di cui al verbale del Consiglio di
Amministrazione n. ____ in data _____ esecutivo ai sensi di
legge

E

Il (ISTITUTO DI CREDITO) _____ con sede in _____,
Via _____ C.F. _____ P.IVA _____,
rappresentato dal Sig. _____ nato a _____ il _____,
che interviene in questo atto nella sua qualità di _____,
giusta delega di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in
data _____

PREMESSO

- che con Verbale / Determinazione n. ____ in data _____, esecutivo ai
sensi di legge, il Consorzio Le Valli ha stabilito di affidare il proprio servizio
di Cassa all'(ISTITUTO DI CREDITO) per il periodo dal
_____ al _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – CONFERIMENTO - DURATA – SEDE

Il servizio di Cassa del Consorzio Le Valli è affidato a (ISTITUTO DI CREDITO) e viene svolto in conformità dei patti stipulati con la presente convenzione.

Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso.

La presente convenzione ha durata di anni TRE, dal 01/01/2019 al 31/12/2021.

L' (ISTITUTO DI CREDITO) esercita le funzioni di Cassiere per mezzo della propria Dipendenza di San Bonifacio con lo stesso orario di sportello in vigore presso la Dipendenza stessa.

ART. 2 – OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

Il Consorzio Le Valli non è soggetto alla contabilità dell'ente locale, dlgs. n. 118 del 2011 e s.m.i., e conseguente servizio di tesoreria, tutte le entrate riscosse dal Consorzio non transitano presso la Banca d'Italia tesoreria unica.

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione consiste nel complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Consorzio Le Valli ed in particolare la riscossione di tutte le entrate, ed il pagamento di tutte le spese facenti capo al Consorzio Le Valli e dal medesimo ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia di titoli e valori.

L'esazione è pura e semplice, s'intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o

ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Consorzio Le Valli ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Restano escluse dalla cura delle riscossioni le entrate patrimoniali e assimilate, i contributi di spettanza del Consorzio Le Valli e le altre entrate incassabili dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi dello Stato e di altri Enti Pubblici e/o Enti o società private.

ART. 3 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario del Consorzio Le Valli ha durata annuale con inizio dal 1 Gennaio e termine al 31 Dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

ART. 4 – RISCOSSIONI

Il Cassiere è tenuto ad incassare entro i limiti di cui al precedente art. 2 tutte le somme spettanti al Consorzio Le Valli sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria compilata con procedure e moduli meccanizzati e numerata progressivamente nell'ambito di ciascun esercizio finanziario. All'uopo il Consorzio Le Valli si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le competenti amministrazioni affinché gli ordinativi da emettersi a suo favore vengano intestati al Cassiere.

ART. 5 RISCOSSIONI ESEGUITE IN BASE A ORDINATIVI DI RISCOSSIONE DEL CONSORZIO

Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di riscossione emessi dal Consorzio Le Valli su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente.

ART. 5.1 – CONTENUTO DEGLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE

Gli ordinativi di riscossione devono contenere:

- la denominazione del Consorzio Le Valli;
- il numero del conto corrente del Consorzio Le Valli;
- il codice che individua il conto di cassa;
- l'indicazione del debitore e l'indicazione del suo codice fiscale, ove necessario;
- la somma da riscuotere scritta in lettere ed in cifre;
- la causale del versamento;
- l'esercizio di riferimento;
- l'imputazione a bilancio;
- la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- eventuale scadenza del credito del Consorzio Le Valli;
- estremi del documento di accertamento;
- C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) e/o CUP, ove necessario;
- timbro del Consorzio Le Valli.

Il Cassiere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi.

ART. 5.2 – RISCOSSIONI D'INIZIATIVA DEL CASSIERE

Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione del Consorzio Le Valli, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvo benestare del Consorzio Le Valli". Per tali incassi, compresi sempre nel giornale di cassa, il Consorzio

Le Valli si impegna ad emettere tempestivamente e comunque entro il giorno 10 del mese successivo a quello di esecuzione, i relativi ordini di riscossione, riportanti l'eventuale annotazione prevista al punto 5.1 e apponendovi anche la seguente dicitura:

“a copertura del sospeso n.....” rilevabile dal giornale di cassa fornito dal Cassiere.

ART. 5.3 – RISCOSSIONI PER PRELEVAMENTI DA C/C POSTALI INTESTATI AL CONSORZIO

Eventuali c/c postali aperti dal Consorzio Le Valli, per necessità del servizio di Cassa, vanno intestati al Consorzio Le Valli, ma con firma di traenza riservata al Cassiere.

Il prelevamento dai c/c postali è disposto esclusivamente dal Consorzio Le Valli mediante emissione di ordinativo di riscossione intestato al Cassiere riportante la seguente causale: *“prelievo fondi dal c/c postale n.....per (causale)”*.

Al predetto ordinativo di riscossione va allegata copia del modello CH 52 comprovante l'esistenza dei fondi da prelevare.

Il Cassiere esegue l'ordine di prelievo contenuto nell'ordinativo di riscossione, mediante emissione di apposito assegno postale e accredita l'importo corrispondente sul conto di cassa il giorno lavorativo successivo a quello risultante dalla data di emissione se sulla piazza esiste la possibilità di riscuotere in tempo reale, il terzo giorno lavorativo successivo a quello risultante dalla data di emissione se sulla piazza non esiste detta possibilità.

ART. 5.4 – RISCOSSIONI PROVENIENTI DA ASSEGNI CIRCOLARI E BANCARI PRESENTATI DALL'ECONOMO/CASSIERE DEL

CONSORZIO.

Il Cassiere è tenuto a curare, alle condizioni e norme in vigore presso le Aziende di Credito italiane, l'incasso di assegni a favore del Consorzio Le Valli consegnatagli dall'Economo/Cassiere con una distinta analitica riportante in calce l'annotazione "incarico all'incasso di entrate del Consorzio Le Valli".

Detti assegni debbono essere accompagnati dai relativi ordinativi di riscossione riportanti le eventuali annotazioni previste al punto 5.1.

Gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sul (ISTITUTO DI CREDITO) vengono accreditati direttamente sul conto di cassa del Consorzio Le Valli nello stesso giorno di consegna mediante emissione di quietanza intestata all'Economo/Cassiere.

Per l'incasso di assegni di altre banche viene rilasciata all'Economo/Cassiere una ricevuta provvisoria attestante l'ammontare complessivo degli assegni che verranno inoltrati all'incasso senza chiedere avviso d'esito.

L'importo di tali assegni viene accreditato sul conto di cassa del Consorzio Le Valli, mediante emissione di quietanza intestata all'Economo/Cassiere, il secondo giorno lavorativo successivo.

Il Consorzio Le Valli autorizza il Cassiere ad addebitare sul conto di cassa l'importo di assegni che gli venissero restituiti insoluti dopo l'accredito e il Consorzio Le Valli provvederà ad emettere a suo favore apposito ordinativo di pagamento "a copertura".

ART. 5.5 – RISCOSSIONI CON VALUTE ANTERGATE O POSTERGATE

Il Cassiere non può prendere in considerazione eventuali valute diverse dalla

data di versamento assegnate dal Consorzio Le Valli o da terzi a riscossioni da effettuare per conto del Consorzio medesimo.

ART. 5.6 – RISCOSSIONI DEI DEPOSITI EFFETTUATI DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI D’ASTA E CAUZIONALI

I depositi in argomento versati da terzi in contanti a favore del Consorzio Le Valli sono accettati in base a semplice richiesta dei presentatori e sono incassati dal Cassiere con rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di cassa e contabilizzati su un apposito conto con lo stesso tasso del c/c di tesoreria.

I prelievi e le restituzioni vanno eseguiti dal Cassiere sulla scorta degli ordini disposti dal Consorzio Le Valli, sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa.

ART. 6 – PAGAMENTI

Tutti i pagamenti, ad eccezione di quelli disposti dal Consorzio Le Valli tramite l’Economo/Cassiere, sono eseguiti dal Cassiere, previa annotazione di quietanzamento direttamente sull’ordinativo di pagamento o su documentazione meccanografica da consegnare al Consorzio Le Valli, unitamente agli ordinativi di pagamento pagati, in allegato al proprio rendiconto.

Per i pagamenti eseguiti nelle forme alternative previste dal D.P.R. n. 421/1979 e mediante giro fondi a favore della contabilità speciale del Consorzio Le Valli destinatario, in sostituzione della quietanza del creditore, il Cassiere appone sull’ordinativo di pagamento la dichiarazione, datata e sottoscritta, d’aver eseguito il pagamento secondo l’ordine fornito dal Consorzio Le Valli sull’ordine di pagamento medesimo.

ART. 6.1 – LIMITI DI CASSA NELL'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI

Il Cassiere esegue i pagamenti nei limiti delle disponibilità di cassa e di quelli utilizzati sull'anticipazione, di cui al successivo art. 16, richiesta dal Consorzio Le Valli, attivata e libera da eventuali vincoli.

ART. 7 – PAGAMENTI DISPOSTI DAL CONSORZIO MEDIANTE EMISSIONE DI ORDINATIVI DI PAGAMENTO

Il Cassiere, salvo le eccezioni previste al successivo art. 8, esegue i pagamenti esclusivamente in base a ordinativi di pagamento, di norma individuali, emessi e debitamente sottoscritti dai rappresentanti del Consorzio Le Valli, con numerazione progressiva per esercizio finanziario e imputati singolarmente ad un solo costo del Bilancio Economico.

ART. 7.1 – TEMPI DI ESTINZIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO

Il Cassiere è tenuto ad estinguere gli ordinativi di pagamento, di norma, a partire dal secondo giorno lavorativo per le aziende di credito successivo a quello in cui sono stati consegnati.

In caso di urgenza evidenziata dal Consorzio Le Valli e comunque ogni qualvolta la situazione lo consenta i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di consegna o in quello lavorativo successivo.

ART. 7.2 – TEMPI DI CONSEGNA DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO AL CASSIERE

Il Consorzio Le Valli si impegna a consegnare gli ordinativi di pagamento al Cassiere periodicamente e comunque non oltre il 15 Dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale

data e quelli a copertura di pagamenti già effettuati d'iniziativa dal Cassiere. Gli ordinativi di pagamento relativi agli stipendi dovranno essere consegnati al Cassiere almeno un giorno lavorativo per le aziende di credito precedenti la data fissata per il pagamento.

ART. 7.3 – CONTENUTO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO

Gli ordinativi di pagamento devono riportare:

- la denominazione del Consorzio Le Valli;
- il codice del conto di cassa;
- il numero di conto corrente del Consorzio Le Valli;
- gli estremi anagrafici del creditore o dei creditori o di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dare quietanza con il relativo indirizzo, ivi compreso il C.A.P. il C.F. e/o la partita IVA;
- il numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario;
- il timbro del Consorzio Le Valli;
- l'importo da pagare scritto in lettere ed in cifre;
- la causale del pagamento;
- l'indicazione dell'esercizio finanziario;
- gli estremi dei documenti in base a cui sono stati emessi, ivi compresa l'esecutività, ove prevista;
- la data di emissione;
- la data di scadenza e di valuta del pagamento (ove necessario);
- C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) e/o CUP, ove necessario;
- l'eventuale modalità agevolativa di pagamento richiesta dal creditore con gli estremi identificativi del c/c postale o le coordinate bancarie;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di

quietanza; in mancanza di dette indicazioni, il Cassiere, qualora impossibilitato a determinare l'esatta posizione del pagamento agli effetti dell'imposta in questione, è autorizzato a considerarlo assoggettabile;

- l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: *“pagamento da disporre con fondi soggetti a particolare vincolo di destinazione per(causale).....”*;

In caso di mancata annotazione il Cassiere non è responsabile ed è tenuto indenne dal Consorzio Le Valli in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;

- la data entro il quale il pagamento va eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità; la mancata indicazione della scadenza esonera il Cassiere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo.

E' vietata l'emissione ed il pagamento di ordini di pagamento provvisori.

Inoltre gli ordini di pagamento devono contenere la modalità di esecuzione del pagamento qualora il Consorzio Le Valli intenda disporre di girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nei casi previsti dalla legge .

Il Cassiere estingue gli ordinativi di pagamento secondo le modalità indicate; in assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad estinguere il pagamento ai propri sportelli o mediante altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario, ivi compreso l'assegno quietanza.

Il Consorzio Le Valli, considerata l'oggettiva difficoltà in ordine all'accertamento dell'effettivo pagamento, si impegna, nel limite del

possibile, a non ordinare esecuzione di pagamenti mediante assegni circolari. Comunque, in caso di pagamento eseguito mediante emissione di assegno circolare a favore del creditore, da spedire al medesimo mediante lettera semplice, il Cassiere allega all'ordinativo di pagamento il cedolino dell'assegno stesso.

Il Cassiere non è tenuto ad estinguere ordinativi di pagamento non regolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi dianzi descritti o non sottoscritti da tutte le persone tenute a sottoscriverli ai sensi del successivo art. 11 o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità, ritardo o danno, conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dal Consorzio Le Valli.

ART. 7.4 – COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELL'EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO

La comunicazione ai creditori della emissione degli ordinativi di pagamento deve essere fatta a cura e spese del Consorzio Le Valli dopo l'avvenuta consegna al Cassiere.

ART. 7.5 – PAGAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALLE CASSE PENSIONI AMMINISTRATE DALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA ED ALL'ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPEDENTI ENTI LOCALI.

Il Cassiere versa i contributi dovuti dal Consorzio Le Valli alle Casse

Pensioni amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro ed all'I.N.P.S. e I.N.P.D.A.P. ai sensi dell'art. 22 della legge 29 ottobre 1987, n. 440.

Allo scopo il Consorzio Le Valli si impegna a produrre, contestualmente agli ordinativi di pagamento delle retribuzioni, anche quelli relativi al versamento dei contributi sopraccitati e la relativa distinta per il versamento dei contributi medesimi.

Il Cassiere è autorizzato ad accantonare l'importo dei contributi in parola a garanzia del corrispondente pagamento da eseguire nei termini di legge.

ART. 8 - PAGAMENTI ESEGUITI D'INIZIATIVA DAL CASSIERE

ART.8.1 – PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE E PER CONTRATTO

Il Cassiere dà luogo, anche in mancanza di emissione da parte del Consorzio Le Valli di regolare ordinativo di pagamento, ai pagamenti che, per disposizioni di legge e di contratto, fanno carico al Cassiere stesso.

ART. 8.2. – PAGAMENTO SPESE FISSE RICORRENTI

Il Cassiere, inoltre, su conforme deliberazione degli Organi amministrativi del Consorzio Le Valli, dà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti come rate di imposte e tasse e canoni di utenze varie, anche senza i relativi ordini di pagamento.

ART. 8.3. – EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO A COPERTURA

Il Consorzio Le Valli si impegna ad emettere gli ordinativi di pagamento relativi ai pagamenti eseguiti dal Cassiere ai sensi dei precedenti punti 8.1 e 8.2 al più presto possibile e comunque entro il giorno 10 del mese successivo

a quello in cui i pagamenti sono stati eseguiti, annotando sui singoli ordinativi di pagamento: “*a copertura del sospeso n.....*”, rilevabile dal giornale di cassa fornito dal Cassiere.

ART. 9 – PAGAMENTI CON VALUTE ANTERGATE O POSTERGATE

Il Consorzio Le Valli non può disporre pagamenti con assegnazione di valute antergate o postergate ed il Cassiere non può riconoscerle e, pertanto, non è responsabile di ciò ed è tenuto indenne dal Consorzio Le Valli nei confronti dei terzi.

ART. 9.1. – PAGAMENTO EMULUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DEL CONSORZIO

Il pagamento degli stipendi, dei salari e di qualsiasi indennità o emolumento spettanti al personale del Consorzio Le Valli, avente rapporto di lavoro con carattere di continuità, deve essere eseguito, di norma, mediante accreditamento delle competenze stesse in conti correnti, segnalati da ciascun beneficiario.

ART. 9.2 – PAGAMENTI IN ASSENZA DI FONDI

Il Cassiere non è responsabile ed è ritenuto indenne dal Consorzio Le Valli nei confronti dei terzi qualora non potesse dar corso al pagamento di ordinativi di pagamento per mancanza di fondi liberi sul conto di cassa e non fosse stata chiesta ed attivata l'anticipazione di cassa, come previsto al successivo art. 16, o questa non presentasse disponibilità libere da vincoli eventualmente accesi ai sensi dei precedenti articoli 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 e dei successivi articoli 10 e 10.1.

ART. 10 – ACCANTONAMENTI FONDI PER PAGAMENTO RATE

MUTUI

Per il pagamento, alle singole scadenze, delle rate di eventuali mutui in ammortamento risultanti dalle delegazioni notificate al Cassiere, il medesimo è autorizzato ad accantonare i fondi necessari.

ART. 10.1 – ACCANTONAMENTI FONDI PER PAGAMENTO STIPENDI

Il Consorzio Le Valli autorizza il Cassiere, con apposita e specifica comunicazione scritta, a vincolare sull'anticipazione di cassa eventualmente attivata la somma necessaria per il pagamento degli stipendi dei dipendenti del Consorzio Le Valli entro il 5° giorno lavorativo per le aziende di credito antecedente le rispettive scadenze di pagamento.

ART. 11 – SOTTOSCRIZIONE DEGLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE E DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO

Gli ordinativi di riscossione vanno firmati dal responsabile incaricato; gli ordinativi di pagamento vanno firmati dal Segretario Consortile o dai soggetti incaricati con apposita disposizione del Legale Rappresentante del Consorzio Le Valli.

In caso di loro assenza o impedimento, gli ordinativi predetti vanno firmati dalle persone legalmente abilitate a sostituirli.

A tal scopo il Legale Rappresentante del Consorzio Le Valli comunica preventivamente al Cassiere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate alla firma corredando le comunicazioni stesse con le copie dei provvedimenti degli Organi competenti che hanno conferito i corrispondenti poteri.

Analogamente e tempestivamente il Consorzio Le Valli comunica eventuali

variazioni che possono intervenire per decadenza, nomina e sostituzione.

Agli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di consegna della comunicazione.

ART. 12 – TRASMISSIONE ORDINATIVI DI RISCOSSIONE E ORDINATIVI DI PAGAMENTO

Il Cassiere è tenuto a ricevere gli ordinativi di riscossione e gli ordinativi di pagamento, consegnati dal Consorzio Le Valli, in ordine cronologico e successivo, accompagnati sempre da un elenco analitico di trasmissione in duplice copia, di cui viene restituita al Consorzio Le Valli medesimo, datata e sottoscritta dal Cassiere, in segno di ricevuta.

ART. 13 – TRASMISSIONE BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO

Il Consorzio Le Valli trasmette al Cassiere all'inizio di ciascun esercizio finanziario o comunque appena possibile, il bilancio di previsione economico dello stesso esercizio redatto ai sensi del Decreto del 26/04/1995 con il relativo verbale di approvazione dell'Assemblea Consortile, divenuto esecutivo.

Detto documento va consegnato in copia conforme all'originale certificata dal Segretario Consortile.

ART. 14 – OBBLIGHI DEL CASSIERE

Il Cassiere deve:

- a) tenere aggiornato con sistemi e mezzi manuali o meccanografici:
 - il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa;
 - la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i depositi di

terzi;

- le annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti;
- i verbali di verifica di cassa;
- gli altri registri e documenti previsti dalla legge;

b) mettere a disposizione del Consorzio Le Valli, giornalmente, copia del giornale di cassa;

c) segnalare mensilmente al Consorzio Le Valli la situazione delle riscossioni e dei pagamenti.

Il Consorzio Le Valli deve fare le eventuali sue osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento di detta segnalazione. In difetto, come pure nel caso di silenzio protratto per tutto il termine predetto, si ritengono approvate le risultanze contabili accertate dal Cassiere.

Il Consorzio Le Valli può comunque procedere a mezzo del suo Legale Rappresentante o delle persone all'uopo designate a verifiche straordinarie di cassa. Una copia di tale verifica deve essere consegnata al Cassiere.

ART. 15 – RAPPORTI DI CONTO CORRENTE

I rapporti di conto corrente sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso sui depositi

sulle giacenze viene riconosciuto il tasso _____, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale.

b) tasso sulle anticipazioni

sulle anticipazioni ordinarie di cassa, destinate a finanziare temporanee necessità di cassa del Consorzio Le Valli, viene applicato il tasso di interesse annuo pari a _____ punti in meno rispetto al Tasso Ufficiale

di Riferimento vigente tempo per tempo, franco commissione sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale.

ART. 16 – ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA

Viene fin d'ora convenuto che, in mancanza di disponibilità di fondi sul c/c acceso a nome del Consorzio Le Valli, il Cassiere è tenuto ad effettuare al medesimo anticipazioni ordinarie di cassa nei limiti di 3/12 delle entrate effettive ordinarie accertate dell'esercizio precedente, fatte salve le determinazioni dell'Organo di Vigilanza in materia di erogazione ed utilizzo del credito.

Per consentire al Cassiere di mettere a disposizione l'anticipazione ordinaria di cassa, il Consorzio Le Valli provvederà a trasmettere annualmente al Cassiere medesimo una dichiarazione, sottoscritta dal Presidente e controfirmata dal Segretario Consortile, contenente i dati necessari per stabilire l'importo massimo da anticipare tempo per tempo.

Il Cassiere comunica al Consorzio Le Valli per l'importo massimo dell'anticipazione ed il tasso di interesse vigente al momento della comunicazione.

Il Consorzio Le Valli si impegna inoltre a rimborsare quanto utilizzato in conto anticipazione con tutte le entrate di bilancio.

Le spese di tenuta conto sono pari ad € _____ e verranno addebitate con cadenza annuale dal Cassiere al Consorzio Le Valli.

ART. 16.1 – GESTIONE DELL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA SU APPOSITO C/C BANCARIO

L'anticipazione ordinaria di cassa viene gestita attraverso un apposito c/c bancario sul quale il Cassiere mette a disposizione del Consorzio Le Valli

l'ammontare dell'anticipazione.

Sul predetto c/c, alle operazioni di accredito, in sede di rimborso, ed a quelle di addebito, in sede di utilizzo, viene attribuita la valuta del giorno dell'operazione.

ART. 16.2 – UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA

Il Cassiere, in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata è autorizzato, per il pagamento di impegni fissi per i quali sussiste l'obbligo sostitutivo del Cassiere, ad usufruire dell'anticipazione ordinaria di cassa richiesta e attivata ai sensi dei precedenti artt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 10 e 10.1.

Il Consorzio Le Valli si impegna periodicamente e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, ad emettere l'ordinativo di riscossione a copertura dell'importo complessivo dell'utilizzo dell'anticipazione eseguito nel periodo precedente.

ART. 16.3 – RIENTRO DELLE SOMMINISTRAZIONI ESEGUITE IN CONTO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA

Il Cassiere, non appena acquisiti introiti non assoggettati dal Consorzio Le Valli a vincolo di specifica destinazione, provvede, con pagamento sul conto di cassa, a ridurre e/o estinguere l'anticipazione eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/c di cui al precedente art. 16.1. Il Consorzio Le Valli si impegna periodicamente e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, ad emettere l'ordinativo di pagamento a copertura per l'importo complessivo dei rientri dell'anticipazione eseguiti nel periodo precedente.

In caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, il Consorzio Le Valli si impegna a far obbligo al Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, di rilevare ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante dalle anzidette anticipazioni.

Il Cassiere addebita trimestralmente sul conto di cassa gli interessi a debito del Consorzio Le Valli eventualmente maturati nel trimestre precedente, previa trasmissione al Consorzio Le Valli medesimo dell'apposito riassunto scalare.

Il Consorzio Le Valli si impegna ad emettere tempestivamente il relativo ordinativo di pagamento "a copertura".

ART. 17 – RILASCIO FIDEIUSSIONI

Ove il Consorzio Le Valli ne faccia richiesta, l' (ISTITUTO DI CREDITO) se ne renderà garante fideiussorio fino al massimo di € _____ annui nei confronti di Enti pubblici o di pubblico interessi con esclusione di ogni specifica garanzia a carico del Consorzio Le Valli.

L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione.

Il tasso di commissione su dette fideiussioni sarà di _____ annuo.

ART. 18 – CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONE

Salvo quanto previsto all'art. 5.5 per i depositi cauzionali provvisori di terzi in contanti, il Cassiere, mediante rilascio di apposita ricevuta, è tenuto anche ad assumere gratuitamente il servizio di custodia e amministrazione dei titoli e valori di proprietà del Consorzio Le Valli o di terzi eventualmente dati in cauzione, alle condizioni e norme vigenti presso il (ISTITUTO DI

CREDITO).

I depositi sia cauzionali che per spese contrattuali e d'asta che venissero effettuati da terzi in titoli o altri valori saranno accettati in base a semplice richiesta dei presentatori.

I depositi di terzi sono custoditi dal Cassiere fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione con regolare ordine del Consorzio Le Valli comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa, o non venga altrimenti disposto dal Consorzio Le Valli.

ART. 19 – GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

Il Cassiere si impegna a svolgere il servizio di cassa presso la filiale di _____ sita in _____.

In considerazione di quanto disposto e per diminuire il costo del servizio, il Consorzio Le Valli e il Cassiere garantiscono un collegamento online per la trasmissione ed elaborazione dei dati necessari alla gestione del servizio di cassa.

ART. 20 – RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE PER CONTO DEL CONSORZIO

Il Consorzio Le Valli è tenuto a rimborsare al Cassiere l'importo delle spese vive sostenute per suo conto relative alle operazioni di versamento e prelievamento dai conti correnti postali e per marche di quietanza sugli ordinativi di pagamento. Resta inteso, peraltro, che per tutte le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione e/o non espressamente previsti dalla convenzione stessa, per i quali il Cassiere sostiene particolari oneri, il Consorzio Le Valli si impegna al rimborso dei medesimi in base a specifici e preventivi accordi.

ART. 21 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si richiamano alla legge bancaria ed alle leggi e regolamenti statali e regionali che disciplinano l'attività del Consorzio Le Valli, interamente pubblico, i cui soci sono i Comuni di: San Bonifacio, Soave, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà e San Giovanni Ilarione.

ART. 22 – VALUTE

Valute su riscossioni e pagamenti: stesso giorno dell'operazione.

ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione la cessione totale o parziale del contratto. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) punto 2) del D.lgs. n. 50/2016.

È fatto divieto di sub-affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione.

ART. 24 – SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Tutte le spese di stipulazione e registrazione della convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.

Il presente atto verrà registrato a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 25 – DOMICILIO

Agli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti le parti contraenti conservano domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.

ART. 26 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà preliminarmente esperito tentativo di conciliazione stragiudiziale tra le parti. Qualora la controversia non trovi composizione in tale sede, sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, a non divulgare – anche successivamente alla scadenza di quest'ultima – notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti di note od elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione della presente Convenzione.

A tale scopo le parti dichiarano che i dati verranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). Per tutta la durata dei servizi della presente Convenzione, nonché anche successivamente alla scadenza di quest'ultima, le parti si impegnano, altresì, a far mantenere al proprio personale il segreto d'ufficio in relazione ai dati sottoposti a trattamento.

A tal riguardo le parti si impegnano, altresì, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, in conformità a quanto previsto delle suddette

norme.

Le parti dovranno, inoltre, richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del Codice Penale, così come modificato dalla legge 26 aprile 1990 n. 86 che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

PER IL CONSORZIO LE VALLI

PER (istituto di credito)
